



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

*Provincia di Cuneo*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 10 del 11/06/2012**

**Oggetto:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA E L'UNIONE DEI COMUNI DI COLLINA SEI IN LANGA.**

L'anno duemiladodici addi undici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA Straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Si
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Si
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	No
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Bruno PENNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con atto firmato il 30.12.2003 i Comuni dell'Unione collinare Sei in Langa hanno determinato le modalità per il trasferimento all'Unione della funzione di Polizia locale. Il personale addetto ad espletare i servizi propri di tale funzione, secondo il predetto accordo, è quello già in servizio presso i singoli Comuni, i quali mediante stipula di idonea convenzione lo distaccano presso l'Unione;
- l'Unione collinare Sei in Langa ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo del personale nel corrente anno 2012 e lo ha sottoposto ai Comuni aderenti che mettono a disposizione unità di personale per la formale approvazione in sede consiliare;
- contestualmente l'Unione collinare Sei in Langa ha approvato le linee programmatiche e il cronoprogramma per l'organizzazione dei servizi di polizia municipale, polizia commerciale e polizia amministrativa dell'Unione medesima, comprensivo dell'ipotesi di riparto spesa;

EVIDENZIATO che:

- le linee programmatiche approvate prediligono un'organizzazione del servizio che preveda il trasferimento del personale adibito ai Servizi di polizia municipale nei singoli Comuni dalla dotazione organica di detti Comuni a quella dell'Unione, tuttavia, in via transitoria, il predetto personale viene trasferito dai Comuni all'Unione o tramite convenzione o tramite l'istituto del comando; entro la fine del corrente anno verrà effettuata la verifica della convenienza al mantenimento del personale in convenzione o comando rispetto al trasferimento del personale nella dotazione organica dell'Unione;
- lo schema di convenzione per l'utilizzo del personale proposto contempla il distacco del personale di vigilanza presso l'Unione ai sensi degli artt. 13 e 14, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) personale Comparto Regioni ed Autonomie locali stipulato il 22.01.2004;

EVIDENZIATO, altresì, che in base al cronoprogramma approvato, il servizio di polizia municipale, polizia commerciale e polizia amministrativa in forma associata prenderà avvio a decorrere dal prossimo 15 giugno 2012; è pertanto doveroso provvedere con sollecitudine a dotare l'Unione delle unità di personale necessarie allo svolgimento dei servizi;

VISTO l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Castiglione Tinella e l'Unione dei Comuni di collina Sei in Langa per la gestione associata di un dipendente comunale, vigile urbano, che disciplina compiutamente termini, modi e condizioni che regolano i rapporti fra gli enti convenzionati e RICONOSCIUTO lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Castiglione Tinella ha nella propria dotazione organica quale addetto al settore della vigilanza una dipendente part time 30/h settimanali, Gabriella Borello – Istruttore di polizia locale, Categoria C, Posizione economica C3;
- la dipendente prenominata svolge non solo servizi appartenenti alla funzione di polizia locale effettivamente attribuiti all'Unione ma anche attività appartenenti ad altri settori amministrativi; per questo, valutate le proprie esigenze organizzative, per il momento, il Comune di Castiglione Tinella è disponibile a mettere detta

dipendente a disposizione dell'Unione per quindici ore settimanali, rimanendo invece a servizio del Comune per le restanti quindici ore settimanali;

ATTESO che, nel rispetto delle linee programmatiche e del cronoprogramma sopra citati, la durata della convenzione viene stabilita nel periodo 15 giugno 2012 – 31 dicembre 2012;

RICHIAMATO l'art. 30, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt. 13 e 14, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) personale Comparto Regioni ed Autonomie locali stipulato il 22.01.2004;

PRESO ATTO che la dipendente comunale Gabriella Borello si è detta disponibile a svolgere le proprie prestazioni lavorative in convenzione con l'Unione di Comuni "Sei in Langa";

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge

### **DELIBERA**


DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Castiglione Tinella e l'Unione dei Comuni di collina Sei in Langa per la gestione associata di un dipendente comunale, vigile urbano, che, composto da n.11 articoli, viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.

DI DISTACCARE a servizio dell'Unione dei Comuni di collina Sei in Langa nell'ambito della convenzione precitata la dipendente comunale part time 30/h settimanali Gabriella Borello, Istruttore di polizia locale, Categoria C, Posizione economica C3, per quindici ore settimanali, rimanendo invece a servizio del Comune di Castiglione Tinella per le restanti quindici ore settimanali.

DI STABILIRE la decorrenza della convenzione di cui al precedente capoverso con effetto dal 15 giugno 2012 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area amministrativa l'adozione dei provvedimenti occorrenti ad attuare ed eseguire la presente deliberazione.

Successivamente con separata unanime votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN DIPENDENTE COMUNALE, VIGILE URBANO, TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA E L'UNIONE DI COMUNI "SEI IN LANGA".**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra i sigg.ri

Sindaco del Comune di _____	In forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____
Presidente dell'Unione di Comuni "Sei in Langa"	In forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____

Premesso che

I Comuni dell'Unione di Comuni "Sei in Langa", con atto firmato il 30.12.2003, hanno determinato le modalità per il trasferimento all'Unione della funzione di Polizia Locale. Il personale addetto ad espletare i servizi propri di tale funzione, secondo il predetto accordo, è quello già in servizio presso i singoli Comuni, i quali, mediante stipula di idonea convenzione, lo distaccano presso l'Unione.

Il Comune di \_\_\_\_\_ ha nella propria dotazione organica quale addetto al settore della vigilanza, \_\_\_\_\_ della polizia municipale, un dipendente, \_\_\_\_\_, Cat. \_\_\_\_, Posizione economica \_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1-Oggetto e scopo della Convenzione**

Il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Unione di Comuni "Sei in Langa", nel rispetto dell'art.30 del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del CCNL del personale degli enti locali stipulato il 22 gennaio 2004, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata un'unità lavorativa in forza presso il Comune di \_\_\_\_\_, nel settore vigilanza, di Categoria \_\_\_\_, Posizione economica \_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di polizia municipale, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di polizia locale trasferite all'Unione e ottimizzare i servizi istituzionali riferibili di entrambi gli enti, conseguendo altresì una più economica gestione delle risorse.

**Art. 2 - Comune Capo Convenzione**

L'ente Capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di \_\_\_\_\_ del quale il personale da porre in convenzione è dipendente a tempo indeterminato.

Il Comune di \_\_\_\_\_ è il titolare del rapporto di lavoro con il personale dipendente individuato all'art.1.

### **Art. 3 - Rapporto di Lavoro**

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio resta in capo del Comune di rispettiva competenza e trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del rispettivo Comune di appartenenza.

L'utilizzo del personale da distaccare in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale e preventiva espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati.

Gli atti di gestione del personale distaccato all'Unione sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione per quanto di competenza.

Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro ed alle condizioni per la attribuzione di ogni elemento accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dal Comune e dall'Unione ed i relativi atti di gestione sono adottati dal Comune e dall'Unione in relazione alla ripartizione dell'orario di servizio indicata al successivo art.4.

Al Comune capo-convenzione compete l'autorizzazione agli incarichi o lavori diversi da quelli previsti in convenzione e la gestione degli istituti relativi alle diverse causali di assenza dal servizio quali ferie, aspettative, congedi parentali, permessi vari, ecc.; la fruizione dei periodi di assenza avviene con modalità e-periodicità tali da consentire che gli stessi incidano in modo equilibrato nell'ambito dei periodi di servizio dedicati a ciascuno degli enti che utilizzano la prestazione del lavoratore. In tali casi, il capo-convenzione è tenuto ad acquisire dall'Unione il parere favorevole.

I lavoratori distaccati possono essere incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa in entrambi gli enti, i conseguenti profili economici sono disciplinati dal CCNL vigente nel tempo.

Le prestazioni di lavoro straordinario o gli incarichi extraufficio ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 conferiti dai singoli Enti sono affidati, gestiti e liquidati direttamente dagli Enti medesimi.

Per tutto quanto non previsto in questo articolo in materia di gestione giuridica ed economica del personale distaccato, si fa riferimento alla disciplina del CCNL vigente tempo per tempo e, attualmente alla disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL stipulato il 22.01.2004.

### **Art. 4 – Gestione del personale in convenzione**

Ciascuno degli enti convenzionati utilizza in piena autonomia il personale di cui alla presente convenzione, nell'ambito dell'orario di servizio, secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali nel rispetto della disciplina di legge, di regolamento e di contratto, nonché della convenzione stessa.

L'Unione fruirà del dipendente distaccato per le ore necessarie all'organizzazione del servizio sulla base delle linee programmatiche per l'organizzazione approvate dalla Giunta dell'Unione nonché dalle Giunte comunali dei relativi Enti. L'orario di servizio sarà determinato dai competenti organi dei due Enti osservando la normativa contrattuale e sarà per quanto concerne l'Unione uniformato a criteri finalizzati al migliore utilizzo del servizio.

Gli oneri finanziari relativi alla retribuzione del dipendente graveranno in capo ai due Enti in proporzione alle ore di lavoro prestate.

#### **Art.5- Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

Compete al dipendente distaccato in base alla presente convenzione per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Unione "Sei in Langa" il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Tale trattamento economico ed i conseguenti assegni, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune capo convenzione.

Saranno altresì anticipati dal Comune capo convenzione le spese per la corresponsione delle indennità accessorie delle retribuzioni di posizione e risultato e quant'altro, di competenza dell'Unione.

Il Comune di \_\_\_\_\_, quale capo-convenzione, iscriverà nel proprio bilancio tutte le spese sopra individuate da corrispondere a favore del dipendente posto in convenzione, prevedendo nella parte di entrata il rimborso della quota dovuta da parte dell'Unione.

L'Unione dovrà corrispondere la quota a proprio carico entro il 30 aprile dell'anno 201\_ sulla base del consuntivo fornito dal servizio finanziario del Comune capo-convenzione, da cui verranno detratti i costi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale a carico del Comune di \_\_\_\_\_. In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta di saldo.

Il dipendente in convenzione è autorizzato all'uso del proprio automezzo, per lo spostamento fra le sedi degli enti; ha diritto ad una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.; gli sarà fornita la copertura assicurativa prevista dall'art. 43, comma 2° del medesimo contratto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo-convenzione seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo il viaggio di ritorno. Le spese conseguenti sono a carico dell'Unione e verranno erogate sulla base di specifica e documentata richiesta dei dipendenti.

#### **Art.6 - Forme di consultazione**

Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale in convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Il Sindaco ed il Presidente dell'Unione dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio convenzionato. Di tale consultazione verrà redatto un verbale.



**Art. 7- Durata della convenzione.**

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Le amministrazioni procedono alla revisione dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne il rinnovo.

La presente convenzione, in caso di mancato tempestivo rinnovo, può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi, al fine di consentire alle amministrazioni l'adozione delle soluzioni esperibili per la gestione del servizio sotto il profilo del personale addetto.

**ART. 8 - Eventuali modifiche della convenzione**

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione ed alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei Consigli comunale e dell'Unione.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura organizzativa ed operativa che non incidono sugli istituti regolati dalla convenzione.

**Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione**

Prima della scadenza stabilita all'art. 7 ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione. In tal caso il recedente deve darne motivata e formale comunicazione all'altro Ente, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di definitiva conclusione del rapporto di convenzione.

**ART. 10 - Modalità di risoluzione delle controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, fatta salva, in caso di necessità, l'applicazione delle norme previste dal Codice di procedura civile.

**ART. 11 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Unione di Comuni "Sei in Langa"



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02


## **Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione per la gestione associata del personale addetto ai servizi di polizia locale fra il Comune di Castiglione Tinella e l'Unione dei Comuni di collina Sei in Langa"*.

Castiglione Tinella, 04 GIU. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Dott. Massimo Nardi





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20 GIU. 2012.

Castiglione Tinella, 18 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 6 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 18 GIU. 2012

IL FUNZIONARIO COMUNALE  
Dott.ssa Antonella SILLANO

*Antonella Sillano*

